



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n.19 pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto del 7.8.2018 , dalla signora XXXXXXX XXXXXXX , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. XXXXXXX in via XXX XXXXX XXXXX XXX a XXXXX, avverso il provvedimento prot. n. 4201 del 13.7.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere sfavorevole al posizionamento all'interno di uno spazio privato di un'insegna bifacciale a servizio di un negozio, perché si tratta di un'insegna a bandiera , vietata dall'art. 38 delle Norme di attuazione del piano paesaggistico vigente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente ricorre avverso il provvedimento sfavorevole ,per difetto di motivazione, evidenziando che non si tratta di un'insegna a bandiera e che è priva di scritte luminose.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 6362 del 30.10.2018, secondo cui l' intervento sarebbe in contrasto con l'articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale Paesaggistico.

**REGIONE SICILIANA**

VISTO il D.D.G. n. 136 del 19.5.2015 con cui, giusta sentenza n. 786/15 del TAR Sicilia, si dà atto della delibera n. 01 del 2.5.2007 che conseguentemente è da intendersi approvata, con la quale il Commissario ad acta ha adottato il PRG del Comune di Lipari;

VISTO il verbale dell'incontro tenutosi il 16.1.2019 presso il Dipartimento regionale dell'Urbanistica dell'ARTA avente per oggetto la verifica dell'efficacia e vigenza del PRG di Lipari;

CONSIDERATO che l'articolo 38 delle N.d.A. del P.T.P. espressamente dispone che le norme in esso contenute sono valide sino alla redazione e approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, che alla data in cui è stato emesso il provvedimento di diniego era entrato in vigore, per decorrenza dei termini, il P.R.G. e annesso Regolamento Edilizio Comunale, che costituiscono *ius superveniens* rispetto alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza, e che anche se richiamate, tali norme sono ormai parte del R.E.C, e come tali possono essere applicate dal Comune e non dalla Soprintendenza che, in sede di accertamento della compatibilità paesaggistica, deve, invece, fare riferimento ai valori paesaggistici individuati e tutelati dal P.T.P.

RITENUTO, pertanto, per le suesposte ragioni, di dover accogliere il ricorso gerarchico presentato Patrizia Profilio, avverso il provvedimento prot. n. 4201 del 13.7.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere sfavorevole al posizionamento all'interno di uno spazio privato di un'insegna bifacciale a servizio di un negozio.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso, presentato, con atto del 7.8.2018, dalla signora XXXXX Xxxxx, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. XXXXXX in via XXXX. XXXXXX XXXXXX xxx a XXXXXXX, avverso il provvedimento prot. n. 4201 del 13.7.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere sfavorevole al posizionamento all'interno di uno spazio privato di un'insegna bifacciale a servizio di un negozio.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot. n. 4201 del 13.7.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina.

Art.3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec..

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 05 febbraio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

F.to